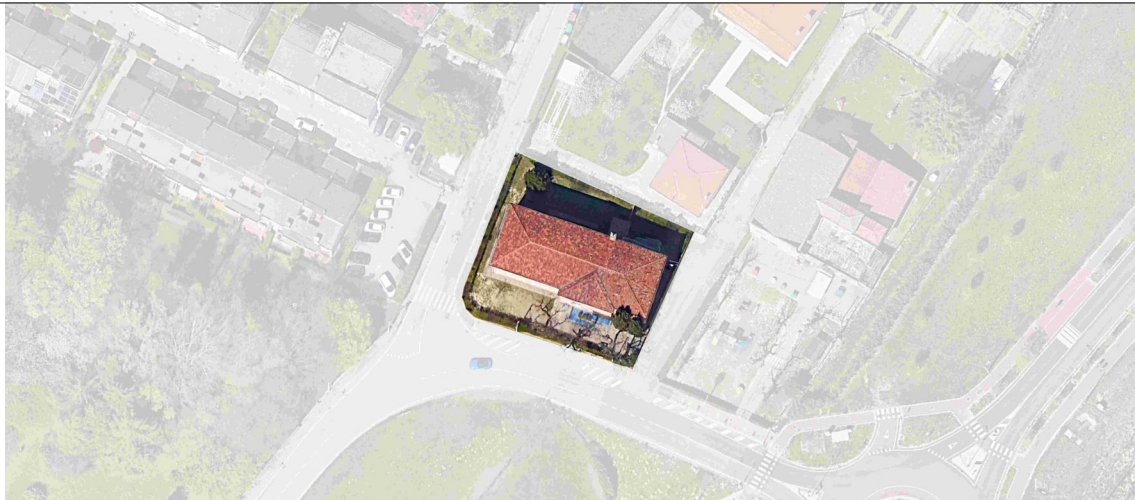




COMUNE DI VENEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMMITTENTE

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Terraferma



PROGETTO

C.I.15516 - ADEGUAMENTO EX SCUOLA BARACCA PER CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ

CENTRO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

Via Porto di Cavergnago 1 - 30173 Mestre Venezia
Identificazione catastale Foglio 137 , Particella 126

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE

Progetto architettonico Arch. Andrea Borin

Progetto strutture Arch. Andrea Borin

Collaboratori Arch. C. Soffiantini - P.I. F. Trevisanello - Ing. U. Zorzi - Ing. F. Bortolato - P.I. A. Declich - Geom. M. Marcato - Geom. S. Longhi

TITOLO

SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO

SC

DISCIPLINA

Architettura

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA
rev_00	aprile 2026	Prima Emissione	C. Soffiantini	A. Borin	A. Borin	
rev_01	__/__/__	--				J.N.
rev_02	__/__/__	--				2577
rev_03	__/__/__	--				NOME FILE:
rev_04	__/__/__	--				2577-F-A-SC-rev00

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

C.I. 15516 - ADEGUAMENTO EX SCUOLA BARACCA PER CENTRO

DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - CENTRO EDUCATIVO PER

L'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE - CUP: F72F25000270001

10 /CIG: _____

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE

15 *SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO
FISCALE)*

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:** che

20 *agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra _____(capogruppo),
_____(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data _____ n. di Repertorio _____*

e n. _____ di Raccolta del dott. _____, Notaio in _____, iscritto presso il

25 *Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ il _____ al n. _____*

*Serie _____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».*

b) _____ nato a _____ il
_____ - C.F.: _____, che dichiara

30 di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
35 «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del
40 _____, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica,
dell'intervento C.I. 15516 denominato **ADEGUAMENTO EX SCUOLA
BARACCA PER CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ -
CENTRO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE**
che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
45 _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
_____, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio
di aggiudicazione - _____ ed € _____ quali
oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non
50 oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
economico con **procedura negoziata** da stipulare a misura, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n. cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

70 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

**Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale
d'appalto.**

80 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
85 contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro previsto a misura negli atti progettuali e nella lista
per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

90 3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante
del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità
esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto
al comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso
95 computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente
comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e
l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
100 conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori
assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal
predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14

al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

105 1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro _____/_____) di cui:

a) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) per lavori veri e propri a misura;

110 b) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

115 3. Il contratto è stipulato "**a misura**" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30

120 maggio 2025),

- dal Prezzario DEI I° semestre 2025;

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, che costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

125 4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria, ad

€(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....)
per la categoria

130 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale
ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore Edilizia
Comunale Terraferma.

135 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, di cui al DM
140 19/04/2000 n° 145, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come
risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel
summenzionato documento i signori, come meglio
145 identificati nella documentazione agli atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

150 **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla

presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

155 **OPPURE**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del Codice dei contratti.

160 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90** (novanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
165 opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a **1‰** dell'importo contrattuale, corrispondente ad € _____=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
170 dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
175 anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione

180 appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora

185 l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato

contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo **1‰** dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto

termine **fino a un massimo di n 9 giorni**. L'ammontare del premio è

commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro

190 economico dell'intervento alla voce "imprevisti", sulla scorta dei seguenti

criteri ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di

collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni

assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei

lavoratori impiegati nell'esecuzione.

195 Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia

legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in

anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio

di accelerazione non può superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. 19 *ter* del

200 Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei

casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.

205 36/2023 s.m.i., tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore,
o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere
alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120
del Codice dei contratti.

210 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
215 disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva
220 prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
225 dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come

funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo

230 ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

235 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena

240 e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

245 f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato

250 di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
255 da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
260 quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
265 L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
270 tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
275 contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto di cui al DM 145/2000.

280 7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27 del DM 145/2000.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
305 ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
310 anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
315 d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
320 retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
325 percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2, se i lavori rimangono sospesi per un periodo

superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed
330 ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
335 effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una
340 garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

345 1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
350 generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante

ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

355 2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
360 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
365 n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
370 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
375 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione

dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

380 6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel
385 rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione
390 appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
395 finanziaria.

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO - Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione
400 dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato,

riportanti il CIG e, se presente, il CUP dell'appalto. Qualora l'appaltatore non dovesse adempiere a quanto sopra, la Stazione appaltante potrà
405 sospendere il pagamento del successivo SAL fino all'ottenimento delle fatture quietanzate.

L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del SAL finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto
410 della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e l'obbligatoria
415 esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel
420 capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
425 di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
430 cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio
di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e
435 dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima
protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
440 purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
445 regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero lettera
450 raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

455 c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

460 e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
465 parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.

470 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,

475 comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti.

480 Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
485 comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 490 previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
495 contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per
500 i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

505 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

510 5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

525 2. Il piano di sicurezza e coordinamento integrato dal piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art.

96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare,
l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

530 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
535 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury
free*».

540 6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del
d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro,
con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di
soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o
superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di
545 qualificazione SOA in una delle categorie di cui alla tabella A dell'Allegato
II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in
conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008
s.m.i.]**

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

550 Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della

Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.)

555 che ha emesso in data _____, con nota
_____.

**[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d.
white-list:**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
560 sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]

565 **[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione
dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla
white-list, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma
non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria
l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di
570 contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi
solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento
dell'informazione antimafia sostitutiva:**

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
575 o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato
in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del
predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della
580 prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del
contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
585 alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico
dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica
590 detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa
595 revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto
600 o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico
dell'impresa subappaltatrice o subfornitrice, oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del
valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno,
specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali
605 saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di
misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni
che saranno impartite dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale
610 variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica,
entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale,
compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato

nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di
615 Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si
impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del
tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il
quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico,
contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che
620 a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti
saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a
disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare
625 eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di
intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno
essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo
di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109
T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel
630 portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo
da personale addetto appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali
635 altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative
qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per
altro motivo.

640 8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustificerà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- 645 – in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
650 comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

655 10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il
"Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale
del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei
660 dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di
partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già
inseriti.

11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in
665 cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.
15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.
5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza;
per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai
fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al
670 personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e

comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

675 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
680 comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,
l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
685 prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque
690 titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle
forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad
assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
695 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi
dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della
700 stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di

cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei
705 componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.

710 17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla
stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato
stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o
715 l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
720 sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e
quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
725 eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo
119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a
730 tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è

735 consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in

740 ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

745 3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

750 5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, 755 qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a presentare, prima del pagamento dei SAL, le fatture quietanzate da parte

del subappaltatore relative alle lavorazioni dello stesso subappaltatore effettuate nel precedente SAL. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In
760 attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 12*bis*, comma 8, del presente contratto.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione
765 e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4
770 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
775 categorie di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

8. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla
780 *white list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui

l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

9. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66

785 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

10. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in

790 materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e

795 all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs.

n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20 giorni

800 dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

805 **Articolo 21. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di
810 _____, per l'importo di € _____ = (diconsi Euro _____/____), pari al **5%** (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
815 contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
820 d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che
825 essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
830 certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a

seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____
agenzia di _____ per un massimale di € _____ =
(diconsi Euro _____/_____).

835 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,
con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle
ore _____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo,
_____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per
840 un massimale di € _____ = (diconsi Euro _____/_____).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

845 1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n.
850 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo
modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile
2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice
855 di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o

illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

885 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

890 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

895 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del;

- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di**

900 *raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].*

905 - la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;

- l'offerta economica;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del

presente contratto;

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli

910 ambiti territoriali di competenza;

- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia;

915 - il computo metrico estimativo.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

920 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.

925 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

930 (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

935 *(firmato digitalmente)*

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

940 _____, quale legale rappresentante della società _____,

dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,
12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

945 *(firmato digitalmente)*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente

documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

950 *d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*